



**CITTA' DI
SETTINGIANO**
(CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 01 DEL 07/01/2019

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo del Dipendente del Comune di Satriano (CZ) presso il Comune di Settingiano ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 "scavalco di eccedenza" – Proroga anno 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **SETTE** del mese di **GENNAIO**, alle ore 13:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta municipale per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1	Rodolfo IOZZO (Sindaco)	Si	
2	Antonello FORMICA (Vice Sindaco)	Si	
3	Marco GIGLIOTTA (Assessore)		Si

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in oggetto riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità finanziaria;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone che "*I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (3.000 circa) possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*" cosiddetto <<scavalco di eccedenza>>;

- il parere del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, stabiliscono che "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, .. salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";

- l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*", prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

Dato atto che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
- b) in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
- c) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 e succ. mod.(sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) e a quelli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012, sez. reg. Veneto n. 955 del 19/11/2012);
- d) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Rilevato rispetto alle disposizioni sopra richiamate e agli obiettivi di questa Amministrazione:

- che questo Ente, anche per l'anno 2019, intende avvalersi del cosiddetto "scavalco di eccedenza" che consiste nell'utilizzo di un dipendente di altro ente locale nel limite di 12 ore settimanali oltre al suo normale orario di obbligo settimanale, da assegnare all'ufficio tributi;
- che deve essere proseguita l'azione di recupero dell'IMU/ICI/TASI e TARSU/TARES/TARI come per legge, ai fini della giusta imposizione dei terreni fabbricabili e dei fabbricati, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 504/92;
- che, a causa dei nuovi procedimenti tributari, determinatisi per effetto dell'introduzione di nuove imposte "IUC" le esigue risorse di personale, nonché le specifiche competenze di natura tecnica richieste, fanno ritenere necessario di continuare ad avvalersi dell'istituto di cui sopra per l'utilizzazione di un dipendente di altro ente locale dotato dell'esperienza professionale adeguata ai procedimenti da attuare;

Atteso che rispetto alle disposizioni in materia di spesa di personale vigenti:

- il rapporto della spesa del personale rispetto alla spesa corrente non è superiore al 50%;

- la spesa di cui al presente atto non fa prevedere il superamento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006.

CONSIDERATO che il Comune di Settingiano, al fine di garantire il migliore svolgimento del servizio tributi per gli anni passati, si è avvalso dell'attività del Rag. Domenico RATTA' dipendente in organico al Comune di Satriano (CZ) utilizzando la normativa sopra richiamata;

PRESO ATTO della determina n. 37 del 20/12/2018 (nulla-osta), acquisita in data 27/12/2018 con protocollo n. 7374, con la quale il Comune di Satriano ha concesso al proprio dipendente Rag. Domenico RATTA' l'autorizzazione a svolgere incarico retribuito presso il comune di Settingiano ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, la relativa articolazione tra i due Enti ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di confermare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, del Rag. Domenico RATTA', dipendente a tempo pieno del Comune di Satriano (CZ), per un numero massimo di dodici ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore) per un periodo di mesi 12, dal 01/01/2019 al 31/12/2019 secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3, previo formale ed espresso assenso del dipendente interessato ed incaricare, altresì, il medesimo Responsabile, dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;
4. di dare atto che la relativa spesa sarà imputata su Bilancio di Previsione 2019 in fase di predisposizione;
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N.311/2004, PER L'UTILIZZO, DA PARTE DEL COMUNE DI SETTINGIANO, DEL DIPENDENTE DOMENICO RATTA' DEL COMUNE DI SATRIANO (CZ).

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Satriano autorizza il Rag. Domenico RATTA' a ricevere incarico dal Comune di Settingiano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che si è reso all'uopo disponibile. Il rag. Domenico RATTA' sarà assegnato al servizio tributi, sotto la direzione e la vigilanza del Responsabile del Servizio, che curerà l'attribuzione dei compiti, dei procedimenti nonché la disposizione degli strumenti di lavoro necessari. Il dipendente potrà richiedere la collaborazione degli altri uffici comunali se necessario nell'espletamento dei procedimenti assegnati.

Articolo 2. Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per mesi 12.

Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Satriano e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo. L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima di 48 ore settimanali, con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Articolo 4. Trattamento economico

Per il servizio prestato a favore del Comune di Settingiano, al Rag. Domenico RATTA' spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria C1, pos. economica C3. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali previste dalla normativa a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Settingiano, saranno corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo. Al dipendente sarà inoltre corrisposto, da parte del Comune di Settingiano, un compenso, ad integrazione del compenso di cui sopra, che sarà determinato, in sede di contrattazione decentrata del Comune di SETTINGIANO, dal Responsabile dell'Area Finanziaria come forma di incentivazione economica per i risparmi e vantaggi economici che ne sono derivati all'ente ed un rimborso per le spese di viaggio per l'utilizzo del mezzo proprio per l'accesso a questo Comune dal Comune di Satriano e ritorno calcolato nella misura di un quinto del costo della benzina verde.

Articolo 5. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva, nei limiti di 12 ore settimanali, è posta a carico del Comune di Settingiano. L'erogazione del compenso spettante sarà effettuata con cadenza mensile.

Articolo 6. Responsabilità

L'Ufficio Personale preposto all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, è tenuto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 7. Revoca

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

Articolo 8. Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Settingiano
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per il Comune di Satriano
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per accettazione
Il Dipendente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Presidente
f.to Rodolfo IOZZO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 e 125, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Nr. Reg. Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **07/01/2019** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che l'oggetto, il numero e la data della presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari - **Prot. n. 92 del 07/01/2019**.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data/...../2017 decorsi dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

li **07/01/2019**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE